

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "#UNITIINRETE"

ART. 1- (Denominazione, sede e finalità)

È costituita un'associazione avente la seguente denominazione “#UNITIINRETE APS Ente di Terzo Settore”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Rovigo, ed ha durata illimitata. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria. L'Associazione è apertistica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità, religione.

L'associazione si propone di sostenere e rafforzare le azioni per contrastare bullismo e cyberbullismo e per diffondere e promuovere una corretta educazione digitale.

ART. 2 – (Scopi e oggetto sociale)

L'associazione si propone per raggiungere i seguenti scopi:

- contrastare bullismo e cyberbullismo mediante attività di promozione e utilità sociale avvalendosi della partecipazione attiva e della consulenza di persone motivate e preparate, sia interne che esterne all'associazione, quali psicologi, legali, tecnici informatici, educatori, assistenti sociali, esperti di comunicazione, ecc. o in possesso di qualifiche attinenti e/o in grado di svolgere le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi dell'associazione;
- contrastare anche altre forme discriminative di base razziale, etnica, religiosa, di genere, di identità e/o orientamento sessuale, nonché verso persone diversamente abili o affette da patologie croniche;
- promuovere ogni forma di azione nel campo dell'educazione ai nuovi media rivolta a bambini, ragazzi ed adulti, svolgendo informazione, divulgazione, organizzando attività sia in presenza che online (manifestazioni, convegni, corsi, conferenze, workshop anche a pagamento) utili e necessarie per la diffusione della conoscenza e dell'utilizzo consapevole del web;
- sensibilizzare, informare e intervenire per aumentare le conoscenze e sostenere gli individui mediante: eventi, serate informative, progetti, convegni, laboratori, manifestazioni culturali, servizi educativi, attività di prevenzione nelle scuole ed in contesti extrascolastici, corsi di formazione ed aggiornamento ad enti e privati, proposte piano offerta formativa (POF), consulenze di carattere multidisciplinare, coordinamento di attività in collaborazione e convenzione con enti ed associazioni.

Può svolgere le attività di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), l), p), p), dell'art. 5, D. Lgs. 117/2017 e in particolare:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione e al contrasto del bullismo, cyberbullismo e della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6, D. Lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del rendiconto annuale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7, D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.3 – (Associati)

Possono essere associati persone che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, per ricevere le comunicazioni sociali. Il Consiglio direttivo tramite consultazione decide se approvare o meno la domanda di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura del Presidente o di un altro membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Sono categorie di associati:

- fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale;

- onorari: sono coloro che, oltre alla quota di iscrizione annuale, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, aiutano in modo particolare, che portano lustro o merito all'associazione.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

Ciascun associato maggiorenne di età ha diritto ad un voto, ha diritto di essere eletto negli organi dell'associazione, ha diritto di essere informato sulle attività dell'associazione e di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata per conto dell'associazione.

L'associato è tenuto al versamento nei termini della quota di iscrizione annuale nonché eventuali quote integrative e straordinarie deliberate, partecipa all'attività dell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'associazione svolge le attività con l'impiego prevalente di volontari, può tuttavia assumere lavoratori dipendenti e affidare incarichi professionali anche ad associati ma il loro apporto non può diventare prevalente.

ART. 5 – (Morte, recesso ed esclusione dell'associato)

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto dalla delibera di accoglimento o, al più tardi, con lo scadere dell'anno in corso purché all'associazione sia arrivata la comunicazione almeno tre mesi prima.

I diritti derivanti dallo status di associato e la quota associativa non sono trasmissibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, ne ha alcun diritto sul patrimonio.

La quota associativa non è rivalutabile.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa annuale, nonché quote integrative e straordinarie, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
- manifestazione di disinteresse nei confronti dell'associazione.

La delibera di esclusione ha effetto dalla data di adozione e va comunicata per iscritto all'associato.

L'associato destinatario di un provvedimento di esclusione può, entro 60 giorni dal ricevimento, impugnarlo davanti all'assemblea, la quale deciderà nella prima riunione utile. L'impugnazione non costituisce causa di sospensione dell'esclusione. La votazione in assemblea avviene con voto segreto.

ART. 6 – (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,

- Presidente,
- L'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione dell'Organo di controllo.

ART.7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori oltre a giorno, mese, ora, anno e luogo. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea dei soci può essere svolta anche in modalità telematica, o può essere considerata valida la partecipazione di uno o più soci in modalità online, qualora sussistano condizioni che ne rendano impossibile la presenza fisica, a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti democratici e di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, dallo statuto e dalla legge, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

ART.8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle decisioni del Consiglio Direttivo eventualmente appellate dai soci in materia di adesione ed esclusione;
- nominare e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- nominare il revisore legale dei conti, quando si rende obbligatorio per legge;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può rappresentare al massimo due associati, oltre a se stesso, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Vale il principio del voto singolo, ogni associato maggiorenne di età ha diritto ad esprimere un voto. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della maggioranza dei soci e con decisione

deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11- (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra quattro e sei nominati dall'assemblea tra gli associati, oltre al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e il revisore, se nominato e risulti assente, comunichi di essere stato informato della riunione e di non opporsi ad essa.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; stabilisce la sede legale dell'associazione, la quota annuale di adesione all'associazione ed eventuali quote associative integrative e straordinarie; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo/bilancio; convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante invio di comunicazione almeno cinque giorni prima contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni, fino alla data di approvazione del rendiconto consuntivo relativo all'ultimo anno della loro carica e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto ed il Presidente deve convocare senza indugio l'assemblea.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha il potere di firma la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito dal Vice Presidente.

ART. 13 (Vice Presidente)

Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutte le mansioni previste per il Presidente.

In caso di necessità ed in assenza di nomina del Vice Presidente, le mansioni previste per il Vice Presidente sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

ART. 14 (Segretario)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, il quale collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e delle assemblee, attende alla corrispondenza.

ART. 15 – (L'Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 16 - (Patrimonio-Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione è autonoma dal punto di vista gestionale, patrimoniale e finanziario e le sue risorse economiche sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e Servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, o capitale, durante la vita dell'associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario/Bilancio d'esercizio)

Il rendiconto economico-finanziario oppure bilancio d'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario oppure bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13, D.Lgs. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 4, D.Lgs. 117/2017, se previsto per legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La decisione in ordine allo scioglimento dell'associazione è assunta dalla assemblea ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

È causa di scioglimento anche il venir meno del numero minimo di sette associati, persone fisiche, qualora esso non venga reintegrato entro un anno, a sensi art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 – (Disposizioni finali)

In modo esplicitamente espresso si applicano le seguenti disposizioni del Codice Civile:

- comma 5 dell'art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea);
- art. 2382 (Cause di ineleggibilità e decadenza);
- art. 2475-ter (Conflitto di interessi).

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.7.2017 n.117, la Legge 383/2000 e le ulteriori disposizioni del Codice civile, in quanto compatibili.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore